FISCO 2012
ADEMPIMENTI e SCADENZE: tutte le indicazioni e le soluzioni in un un pratico scadenzario

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 ORE

GUIDA+CD-ROM IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 11,50 IN PIU'

Finanziamenti. Imposta sostitutiva anche per estinguere vecchi debiti **Pag. 38**

Cassazione. Sull'avviamento il giudice può seguire i criteri della perizia di parte **Pag. 38**

Giustizia amministrativa. Swap comunali, per il Tar competenza solo parziale **Pag. 39**

Esame avvocati. I nomi di fantasia non sono segni distintivi dei candidati **Pag. 39**

Spesometro. Le indicazioni di riferimento per i contribuenti sulle operazioni collegate

La fattura fa da guida

Il documento aiuta a individuare quando si supera la soglia

Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce

A pochi giorni dalla prima scadenza delle comunicazioni dello spesometro (per il 2010 il termine scade il 2 gennaio) gli operatori si interrogano ancora su come identificare con certezza le operazioni «cosiddette collegate», da segnalare solo se nel complesso superano le soglie di rilevanza (25mila euro per il 2010, 3mila o 3.600 per il 2011). Quello che non risulta chiaro è l'identificazione esatta dell'elemento di collegamento che fa scattare l'obbligo di comunicazione. L'amministrazione, nella circolare 24/E/2011, si è occupata dei contratti collegati, ma non è andata oltre l'enunciazione di un concetto, di estrazione giurisprudenziale, che poco aiuta in vista del 2 gennaio.

Il nodo del collegamento

Nella prassi si afferma che il collegamento si ha quando le parti del rapporto perseguono un risultato economico unitario e complesso che è realizzato non tramite un singolo contratto, bensì mediante una pluralità coordinata di contratti. Il «collegamento negoziale» può riguardare sia l'elemento oggettivo che soggettivo, e può trovare origine nella legge o nell'autonomia negoziale delle parti. Nei contratti collegati e a corrispettivi periodici la soglia va riferita ai corrispettivi previsti fra le parti, ancorché i pagamenti effettuati in un periodo risultino sotto il limite.

Conta il corrispettivo pattuito

Nel valutare quindi se una certa prestazione, per esempio il contratto di manutenzione di un macchinario, debba essere oggetto di comunicazione, si dovrà fare riferimento all'ammontare del corrispettivo pattuito contrattualmente e non a quanto effettivamente pagato nel corso di un anno solare. Stabilisce, infatti, la circolare che a fronte del pagamento frazionato in relazione a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici o a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali in un anno solare sono previsti corrispettivi di importo totale superiore ai limiti, dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore ai limiti.

Riprendendo l'esempio, se per il contratto di manutenzione è fissato un corrispettivo globale oltre le soglie di rilevanza e nel periodo di riferimento, relativamente a tale rapporto, è emessa una sola fattura sotto soglia (ad esempio di 2.500 euro), l'operazione, nel rispetto dell'unitarietà negoziale, va comunque segnalata, perchè parte di un contratto stipulato per un ammontare totale oltre il limite di legge (25mila euro per il 2010, 3mila euro a regime). Se, invece, nel periodo considerato non si emette alcuna fattura, non si dovrà neppure procedere alla segnalazione.

Il ruolo della fattura

In un documento dell'11 ottobre scorso (reso noto il 24 ottobre), le Entrate, rispondendo a quesiti sullo spesometro, hanno introdotto, come fattore di collegamento delle operazioni ai fini dello spesometro, l'elemento formale dato dalla fattura: è questo documento che va considerato nella verifica del superamento della soglia di rilevanza e non l'ammontare delle singole operazioni ivi certificate. Di conseguenza, in caso di cessioni con emissione di documento di trasporto, il limite di rilevanza va valutato con riferimento all'importo totale della fattura differita a prescindere dall'importo di ogni singola operazione, sebbene, quando non collegate sul piano negoziale oggetto della comunicazione – come stabilito nel Dl 78/2010 – dovrebbero essere le cessioni singolarmente prese.

La nota dell'11 ottobre dice invece chiaramente che occorre dare rilievo all'importo della fattura, ossia al documento che rappresenta l'operazione oggetto di comunicazione. Lo stesso vale per le fatture riepilogative di più operazioni anche fra loro diverse e non collegate: l'obbligo di comunicazione dipende dall'ammontare della fattura, che deve essere segnalata per il totale, specificando la tipologia dell'operazione prevalente (cessione o prestazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro

TIPS

01 | RILEVA IL VALORE TOTALE DEI CONTRATTI
I contratti collegati vanno dichiarati in base al valore complessivo a prescindere dal fatto che siano documentati da una o più fatture

02 | QUANDO SI HA IL COLLEGAMENTO
Il collegamento si ha quando le parti del rapporto perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti (collegamento negoziale)

03 | COLLEGAMENTO OGGETTIVO O SOGGETTIVO
Il collegamento negoziale può essere di tipo soggettivo o oggettivo (si possono considerare gli esempi dei contratti quadro, dei subappalti o dei contratti ultrannuali)

04 | LA FATTURA COME ELEMENTO DI UNIONE
La fattura può essere elemento di collegamento quando riunisce in sé più operazioni anche se tra esse separate (posizione espressa dall'agenzia delle Entrate con le risposte dell'11 ottobre 2011). Si può considerare, ad esempio, il caso dell'emissione di una fattura differita in relazione a singole operazioni avvenute nel corso di un mese nei confronti dello stesso cliente

Il fronte del non profit. Come applicare le disposizioni

Anche l'operazione esente Iva obbliga l'ente non commerciale

Carlo Mazzini

Gli enti non commerciali con partita Iva rientrano fra i soggetti obbligati a comunicare entro il 2 gennaio 2012 all'agenzia delle Entrate le operazioni Iva il cui importo è uguale o superiore al limite fissato, per il solo 2010, a 25mila euro. A partire dal 2011, il limite è fissato a 3mila euro, e la scadenza dell'adempimento è il 30 aprile 2012.

Le operazioni soggette alla comunicazione sono sia quelle rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture, sia quelle ricevute da soggetti Iva, limitatamente, quest'ultime, ai costi inerenti l'attività commerciale. Per gli enti non commerciali l'adempimento, pur in presenza di una soglia particolarmente alta, può risultare dovuto nei casi di rapporti di sponsorship con le aziende: si pensi a una polisportiva dilettantistica che con un'impresa ha un contratto unico di sponsorizzazione. Per questo e per tutti i casi di contratti per i quali sono dovuti corrispettivi periodici, la soglia è da riferire ai compensi complessivamente dovuti nell'anno solare. In caso di una sponsorizzazione intercorsa nel 2010, dunque, del valore di 30mila euro all'anno, oltre Iva, l'ente sarà obbligato a comunicare l'operazione anche in presenza di rateizzazione dell'importo, per valori per singola fattura minori di 25mila euro.

IL PROBLEMA
Resta da chiarire se siano vincolate alla comunicazione le associazioni senza scopo di lucro

Fra le operazioni soggette alla comunicazione sono comprese anche quelle esenti Iva, perchè, come è noto, queste sono comunque rilevanti ai fini dell'imposta. Per il non profit, alcune delle previsioni contenute nell'art 10 (operazioni esenti) della Legge Iva sono particolarmente rilevanti. Si pensi, ad esempio, alle prestazioni di ricovero e cura rese anche da Onlus, a quelle educative, didattiche e di formazione e ancora alle attività di asili, colonie e case di riposo spesso gestite da enti non profit. Nell'ambito dell'attività commerciale (limitatamente all'Iva) saranno rilevanti le prestazioni socio-sanitarie fornite anche in comunità ad anziani, inabili, tossicodipendenti. Questo complesso di attività potrà far registrare un ammontare anche superiore al limite 2010, in forza di rapporti convenzionati con l'amministrazione pubblica. Anche se in base alla commercialità delle imposte dirette, infatti, le attività convenzionate non sono soggette a Ires, queste, sempre che ci sia un vero rapporto di corrispettività tra ente pubblico ed ente non profit, sono soggette all'Iva, seppur ad aliquota zero.

Non dovrebbe essere il caso delle organizzazioni di volontariato, perchè le loro attività non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini Iva (articolo 8, comma 2, della legge 266/91). Queste organizzazioni non sono obbligate, dunque, all'invio della comunicazione, perchè non sono soggetti passivi Iva.

Non è stato ancora chiarito se siano obbligate alla comunicazione anche le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime super-semplificato previsto dalla legge 398/91. Ci si chiede se possa applicarsi un ragionamento analogo a quello che ha permesso ai contribuenti persone fisiche che si avvalgono del regime previsto dall'articolo 1, della legge 244/07, l'esonero dall'obbligo di comunicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto societario. Circolare Assonime

Regole a regime per le assemblee delle quotate

Angelo Busani

Arrivano le nuove linee guida elaborate da Abi, Assonime e Assosim per definire i flussi e le procedure di invio delle comunicazioni che servono per lo svolgimento delle assemblee delle società quotate. Le indicazioni sono contenute nella circolare di Assonime 32/2011.

Le linee guida disciplinano i rapporti tra le società emittenti (e cioè quelle che svolgono l'assemblea), la società di gestione accentrata (quella presso la quale sono registrate le emissioni di azioni da parte della società emittente) e gli intermediari ove gli azionisti hanno il proprio dossier titoli, per gestire i flussi delle comunicazioni assembleari alla luce del decreto legislativo 27/2010 (che ha introdotto la record date nel nostro ordinamento) e del conseguente provvedimento attuativo Banca d'Italia - Consob del 24 dicembre 2010.

Il decreto legislativo 27/2010 ha innovato infatti la disciplina del funzionamento dell'assemblea delle società emittenti, modificando in particolare la materia dell'intervento in assemblea, mediante l'introduzione della regola (cosiddetta «record date») secondo cui all'assemblea può partecipare solo chi sia legittimato sulla base delle evidenze dell'intermediario al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Questa innovazione è servita al fine di evitare il blocco dei titoli azionari per un certo periodo antecedente l'assemblea: con il risultato che gli azionisti possono vendere la propria partecipazione tra la data di registrazione e l'assemblea, senza perdere il diritto alla legittimazione a partecipare e votare. È chiaro che fotografare il momento di legittimazione a prender parte all'assemblea in un momento precedente l'assemblea stessa determina la necessità di contemperare l'esigenza di organizzazione e di efficienza dell'assemblea con il fatto che in assemblea votino anche soggetti non più soci alla società alla data in cui si svolge l'adunanza assembleare, per aver alienato le azioni esistenti nel giorno in cui è fissata la record date.

Le linee guida, dopo aver introdotto alcune definizioni e una premessa sull'obiettivo che si prefiggono, disciplinano essenzialmente tre fasi:

- quella in cui l'emittente invia alla società di gestione accentrata le informazioni per la partecipazione alle assemblee, veicolate poi agli intermediari;
- la fase in cui gli intermediari inviano le comunicazioni assembleari agli emittenti;
- l'invio, da parte dell'ultimo intermediario, della conferma di ricezione della richiesta di comunicazione o della copia della comunicazione.

Le comunicazioni di partecipazione all'assemblea devono pervenire alla società emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla società emittente oltre questo terzo giorno purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

E questo in quanto, anche se la comunicazione è imprescindibile modalità di identificazione degli azionisti, non potrebbe essere negato l'accesso in assemblea a colui per il quale la comunicazione sia stata effettuata in tempo utile, sebbene oltre i termini imposti all'intermediario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Record date

È il meccanismo, introdotto in Italia nel 2010, per stabilire la legittimazione a partecipare all'assemblea degli azionisti delle società quotate: la record date identifica il momento in cui il soggetto che richiede di partecipare all'assemblea deve essere titolare delle azioni. Tale legittimazione è attribuita a coloro che risultano titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento tramite l'intermediario abilitato. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano

Nuove linee guida

Aereo blu? Se possibile va scelto il treno

Gli aerei "blu", come li definisce il decreto legge n. 98 del 2011, potranno essere utilizzati soltanto dalle massime cariche istituzionali: il Presidente della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale.

Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

La nuova direttiva sulla disciplina del trasporto aereo di Stato è stata pubblicata ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 289.

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri il 23 settembre 2011, e firmato dall'ex premier Silvio Berlusconi, ammette tra le eccezioni, la possibilità che usino gli aerei blu, «i componenti del Governo e le delegazioni ufficiali degli organi costituzionali».

È necessario, però, che ricorrano «comprovate, imprevedibili ed urgenti esigenze di trasferimento» e «l'impossibilità di provvedere ai trasferimenti con voli di linea», nonchè «l'accertata indisponibilità di altre modalità di trasporto compatibili con lo svolgimento di dette funzioni». Non è ammessa, per esempio, la concessione del trasporto aereo di Stato per le tratte «sulle quali sia presente il trasporto ferroviario e tale servizio, tenuto conto delle modalità di erogazione, risulti idoneo ad assicurare il trasferimento in tempi ed orari compatibili con gli impegni istituzionali della Personalità interessata». Più in generale il trasporto aereo di Stato potrà essere autorizzato da Palazzo Chigi per finalità di sicurezza, per ragioni sanitarie d'urgenza o umanitarie. Ma, in ogni caso, stabilisce l'articolo 6 della direttiva: «Sono ammessi esclusivamente i soggetti destinatari del volo e i componenti della delegazione della missione istituzionale indicati nella richiesta; sono ammessi, altresì, estranei alla delegazione accreditati dall'autorità titolare del volo in quanto funzionali allo svolgimento della missione».

M.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

consulenti del lavoro | associazioni | centri servizi

diversi dentro

Tutti i Consulenti del Lavoro offrono servizi di elaborazione delle buste paga.

Solo quelli che utilizzano HR Infinity Zucchetti possono:
- gestire il personale a 360° con una suite di soluzioni web
- condividere con le aziende clienti una base dati comune
- comunicare e collaborare via web con le aziende clienti

Scopri su www.zucchetti.it/HRprofessionisti

perché i consulenti che scelgono Zucchetti sono veramente diversi e moltiplicano le loro opportunità di business!

Zucchetti, prima software house italiana e vincitrice per 4 volte del PRIMO PREMIO IN ITALIA PER L'INNOVAZIONE assegnato dall'Unione Europea.

HR INFINITY PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI

Azienda... il tuo consulente del lavoro ti dà...?

Amministrazione del personale
• paghe • presenze • note spese e trasferte

Gestione del personale
• previsione costi del personale • valorizzazione delle risorse • sicurezza del lavoro

Organizzazione del personale
• gestione turni • tempi attività lavorative • timesheet

...il consulente del lavoro che usa Zucchetti sì!

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

Dal 1999 leader in Italia anche per le soluzioni di gestione del personale